

L'inclusività

Obiettivi dell'Istituto sono:

- favorire il benessere scolastico degli studenti e dei lavoratori della scuola;
- favorire nell'alunno l'autonomia e la consapevolezza, rendendolo responsabile rispetto alle proprie scelte e ai propri bisogni, nell'ambito della formazione del Cittadino;
- consentire all'alunno di ridefinire in itinere il proprio percorso formativo;
- costruire una rete di collegamenti per facilitare l'inserimento dello studente nella vita attiva e produttiva, anche – ma non solo – attraverso le esperienze di Alternanza Scuola Lavoro;
- utilizzare le nuove tecnologie nella didattica, nell'organizzazione scolastica e come servizio per facilitare la circolazione capillare delle informazioni, la collaborazione e la condivisione delle esperienze, rapporti più efficaci e immediati tra docenti, genitori e studenti;
- promuovere attività formative e una didattica innovativa per scoprire e sviluppare interessi, attitudini e abilità dell'alunno;
- promuovere la personalità di ciascun alunno all'interno della classe e nell'ambito scolastico (sul modello delle intelligenze multiple – vedi sezione metodo).

ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI

Nel nostro Istituto il GLI (Gruppo di Lavoro per l'Inclusione) svolge le seguenti funzioni:

- rilevazione dei possibili BES presenti nella scuola attraverso l'osservazione sistematica;
- raccolta e documentazione degli interventi didattico-educativi posti in essere, utilizzando il format per la stesura di un PDP (piano didattico personalizzato) appositamente redatto per gli alunni con BES;
- confronto sui casi, consulenza e supporto ai colleghi sulle strategie e metodologie di gestione della classe;
- rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello d'inclusività della scuola;
- raccolta e coordinamento delle proposte formulate sulla base delle effettive esigenze degli alunni;
- elaborazione di una proposta di Piano Annuale per l'Inclusività (PAI) riferito a tutti gli alunni BES, da redigere al termine di ogni A.S. e da inviare ai competenti uffici dell'USR (Ufficio Scolastico Regionale), per la richiesta di organico di sostegno e alle altre istituzioni territoriali come proposta di assegnazione delle risorse di competenza;
- adattamento del PAI (entro il mese di settembre dell'A.S. successivo) in relazione alle risorse effettivamente assegnate alla scuola.


VADEMECUM PER L'INSEGNANTE DI SOSTEGNO

1. L'insegnante di sostegno è un docente contitolare della classe e, in quanto tale, svolge il proprio intervento educativo sull'intero gruppo di studenti e non esclusivamente sull'alunno DVA. Ciò comporta inoltre che:
 - La presenza in aula dell'insegnante di sostegno è imprescindibile anche in assenza dell'alunno DVA e non derogabile salvo casi di assoluta emergenza (Nota ministeriale n. 9839 del 08/11/2010);
 - Ai fini dell'inclusione è importante che l'azione di sostegno avvenga quanto più possibile in classe, insieme a tutti gli studenti e ai docenti curricolari;
 - È fondamentale l'osservazione dello studente disabile nel contesto della classe e la promozione di attività di peer tutoring in aula;
 - L'intervento educativo in favore dell'allievo DVA deve avvenire fuori dall'aula solo in caso di esigenze didattiche specifiche (preferibilmente insieme ad altri compagni e comunque sempre programmando con l'insegnante di materia) o per prevenire/risolvere stati di disagio dello studente.
2. Le competenze richieste al docente di sostegno sono:
 - La collaborazione come obiettivo educativo: gli insegnanti devono proporre agli alunni forme di collaborazione nel percorso educativo e didattico al fine di creare all'interno del gruppo classe il clima positivo ai processi integrativi;
 - La collaborazione come metodologia operativa per gli insegnanti: la professionalità docente deve necessariamente mirare al lavoro di gruppo per conseguire gli obiettivi che in sede di programmazione generale vengono collegialmente definiti;
 - La collaborazione come progettualità e pianificazione, quali presupposti necessari per qualsiasi lavoro di rete.
3. Tra gli obblighi dell'insegnante di sostegno rientrano:
 - Consultare la documentazione relativa all'alunno con disabilità, reperire le prime informazioni dai colleghi, dalla famiglia e dalla ASL competente per il territorio;
 - Redigere il P.E.I. in collaborazione con gli insegnanti disciplinari, i genitori e gli operatori del mondo socio-sanitario;
 - Mediare i rapporti tra tutte le figure che ruotano intorno all'alunno con disabilità in una logica di rete (insegnanti di classe, ASL, Dirigente Scolastico, educatori, genitori, Ente Locale), al fine di accompagnare il progetto di vita dell'alunno e qualificare i contesti in cui esso si realizza;

- Partecipare al lavoro di programmazione didattico-educativa della classe;
- Aggiornarsi in maniera continua sulla normativa vigente relativa ai DVA e sulle novità educativo-didattiche utili al successo formativo di tali studenti e (in generale) di tutti gli alunni;
- Mettere a disposizione le proprie competenze e confrontarsi con i colleghi sulle problematiche relative agli apprendimenti e ai comportamenti degli alunni;
- Suggestire nuove modalità di insegnamento/apprendimento e strategie di semplificazione e adattamento che tengano conto dei tempi di apprendimento e dei diversi stili cognitivi di ciascun alunno;
- Sollecitare interventi (comunali, provinciali, regionali) per operare concretamente e contribuire alla realizzazione del progetto di vita della persona disabile;
- Aiutare la famiglia dell'alunno con disabilità nel reperire tutte le informazioni utili sulle realtà che operano nel territorio e sulla normativa vigente;
- Partecipare agli incontri del Gruppo di Lavoro per l'Inclusione (GLI), al fine di confrontarsi con gli altri insegnanti.

4. L'intervento educativo del docente di sostegno prevede che:

- Il suo orario sia flessibile e modificabile nel corso dell'anno scolastico sulla base delle necessità dell'alunno disabile e dell'intero gruppo classe, concordandolo però con tutti i membri del Consiglio di Classe;
- La sua presenza in aula non coincida con quella di eventuali educatori, in modo da fornire allo studente DVA la maggiore copertura oraria possibile e da perseguire strategie complementari ma distinte;
- Siano programmate insieme ai docenti curricolari le verifiche orali e scritte degli studenti DVA, così da attuare in tempo le adeguate misure didattiche per la loro preparazione;
- Qualunque programmazione segua l'allievo disabile (per obiettivi minimi o differenziata), l'accordo con le attività della classe sia quanto maggiore possibile e comunque orientata sempre all'acquisizione delle *life skills* riconducibili a ciascuna disciplina del percorso di studi intrapreso dall'alunno.



ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE –
LICEO SCIENTIFICO op. SCIENZE APPLICATE
“CARTESIO”

via Gorki, 100 - 20092 Cinisello Balsamo (MI) - tel.: 02 6121768 - C.F.: 94502330155 - C.iPA:istsc_mitf270003
www.itiscartesio.gov.it - e-mail:mitf270003@istruzione.it - pec:mitf270003@pec.istruzione.it - CUF: UF4237

PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA ED INCLUSIONE
ALUNNI STRANIERI E DI LINGUA PRIMA NON ITALIANA

INDICE

PRINCIPI E FINALITA'	p. 3
1. ISCRIZIONE	p. 4
2. ACCOGLIENZA E INSERIMENTO	p. 6
3. PERCORSO DI APPRENDIMENTO	p. 10
4. VALUTAZIONE	p. 20
5. ORIENTAMENTO IN USCITA	p. 23
6. RIFERIMENTI NORMATIVI	p. 26

PRINCIPI E FINALITA'

L'inclusione prevede il pieno coinvolgimento nella vita scolastica di ogni soggetto, al fine di valorizzarne pienamente le specifiche qualità di **persona**. L'Istituzione scolastica ITIS e LSA Cartesio si impegna a valorizzare gli studenti in qualità di persone, a prescindere delle loro abilità, dal loro genere, dalla provenienza, dal loro lingua prima, dalla cultura o dalle culture che compongono la loro identità, affinché tutte le allieve e tutti gli allievi possano godere di pari opportunità nel processo di insegnamento-apprendimento e vivere una crescita culturale ed umana, e sviluppare le proprie competenze cognitive, relazionali e di vita. In applicazione della **Costituzione della Repubblica Italiana** e dei Principi fondamentali in essa enunciati, l'Istituzione scolastica ITIS e LSA Cartesio considera **il soggetto come dinamico e plurale, in costante evoluzione, accoglie le diversità di cui ciascuno è portatore nel rispetto dei diritti fondamentali della persona e del Regolamento di Istituto; promuove il pacifico e fruttuoso dialogo intersoggettivo ed interculturale come aspetto costitutivo dell'essere a scuola e della scuola come comunità; favorisce un clima di accoglienza e di attenzione alle relazioni , prevenendo e rimuovendo eventuali ostacoli alla completa inclusione dei soggetti, in termini di comportamenti, pregiudizi, stereotipi.**

Per realizzare i principi sopra enunciati, il presente documento definisce le responsabilità e le azioni che inderogabilmente pertengono ai diversi organi e membri della comunità scolastica, al fine della piena realizzazione dell'inclusione scolastica degli alunni stranieri e di lingua prima non italiana.

Nel presente *Protocollo di accoglienza ed inclusione degli alunni stranieri e di lingua prima non italiana* l'ITIS e LSA CARTESIO si impegna ad applicare pienamente le direttive ministeriali attualmente vigenti (costantemente richiamate nel testo) e raccoglie il contributo del CTI per l'Inclusione dell'ambito 23 della Provincia di Milano, per la definizione di pratiche comuni delle scuole afferenti all'ambito stesso.

1. ISCRIZIONE

COSA	CHI	COME	QUANDO	DOCUMENTAZIONE
Iscrizione on line o in corso d'anno scolastico alunni* NAI (Neo Arrivati in Italia)	Famiglia dell'alunno*	Tramite la registrazione al sito internet (classi prime) http://www.iscrizioni.istruzione.it Consegnando in Segreteria didattica il modulo di iscrizione, scaricato dal sito internet di Istituto (www.itiscartesio.gov.it) o ritirato allo sportello di ricevimento pubblico della stessa Segreteria didattica	Nei tempi previsti dalla circolare ministeriale o all'arrivo della studentessa/ dello studente in Italia	Modulo di iscrizione Modulo per espressione dell'opzione relativa all'Insegnamento religione Cattolica (IRC)
Supporto all'iscrizione	Personale della Segreteria Didattica	Fare richiesta di: - Permesso di soggiorno - Documenti anagrafici - Documenti scolastici - Eventuali documenti sanitari previsti dalla normativa vigente	Al primo ingresso dell'alunno* in Segreteria, se maggiorenne, della famiglia se minorenni	<u>SI VEDANO LE PRECISAZIONI SOTTO LA TABELLA</u> a) Permesso di soggiorno o , nell'attesa del rilascio la ricevuta della Questura attestante la richiesta. b) Documenti anagrafici Anche in autocertificazione. c) Documenti di certificazione scolastica 1- certificato che attesti gli anni di scolarità o il titolo di studio firmato dal Dirigente scolastico della scuola frequentata nel Paese straniero, e legalizzato dall'Autorità diplomatica o consolare italiana in loco; 2- certificazione di valore del titolo di studio che può consistere in: - dichiarazione di valore accompagnata dalla

				traduzione in lingua italiana del titolo (certificata e giurata, conforme al testo straniero) - certificato che attesti gli anni di scolarità , da parte dell'autorità diplomatica o consolare italiana operante nel Paese in cui il documento è stato prodotto.
--	--	--	--	---

Permesso di soggiorno

È rilasciato a uno dei genitori se l'alunno ha meno di 14 anni, direttamente all'alunno se li ha già compiuti. Nell'attesa del rilascio del permesso di soggiorno, il Dirigente Scolastico accetta la ricevuta della Questura attestante la richiesta.

Documenti anagrafici

In mancanza di documenti **la scuola iscrive comunque il minore straniero poiché la posizione di irregolarità non influisce sull'esercizio del diritto all'istruzione**. Non vi è obbligo da parte degli operatori scolastici di denunciare la condizione di soggiorno irregolare degli alunni che stanno frequentando la scuola e che quindi, stanno esercitando un diritto riconosciuto dalla legge.

I propri dati anagrafici possono anche essere dichiarati in autocertificazione.

Documenti scolastici

La scuola richiede la presentazione di adeguata certificazione (**pagelle, attestati, dichiarazioni** ecc.) che specifichi gli studi compiuti nel paese d'origine. In mancanza di certificazioni, richiede ai genitori informazioni in merito alla classe e al tipo di istituto precedentemente frequentato. In tal caso il Dirigente Scolastico può prendere contatto con l'autorità diplomatica o consolare italiana che rilascia una dichiarazione sul carattere legale della scuola estera di provenienza dell'alunno e sugli studi effettuati.

Nello specifico i documenti da presentare sono: **il certificato che attesti gli anni di scolarità o il titolo di studio**, recante firma del Dirigente scolastico della scuola frequentata nel Paese straniero, legalizzata dall'**Autorità diplomatica o consolare italiana** in loco; **dichiarazione di valore accompagnata dalla traduzione in lingua italiana del titolo** (certificata e giurata, conforme al testo straniero) **o del certificato che attesti gli anni di scolarità**, da parte dell'Autorità diplomatica o consolare italiana operante nel Paese in cui il documento è stato prodotto.

Riferimenti normativi

DLGS N. 297/1994 art. 192 comma 3 – norme generali sulla carriera scolastica degli alunni e sulle capacità di scelte scolastiche e iscrizione Art. 45 DPR

349/1999 e C.M. 87/2000

Nota prot. N. 465 del 27 gennaio 2012 – Esami di Stato studen con ci adinanza non italiana

Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri, febbraio 2014 (indicazioni operative, II parte 2.1, 2.2, 2.3)

Nota prot. N. 2787 del 20 aprile 2011 e allega – riconoscimento toli di studio e delle certicazioni conseguite all'estero

2. ACCOGLIENZA E INSERIMENTO

L'accoglienza dello studente, Neo-arrivato in Italia o proveniente da altro Istituto di istruzione italiano, si articola nelle seguenti fasi:

1- prima accoglienza; 2- valutazione delle abilità e competenze; 3- assegnazione alla classe; 4- accoglienza in classe.

COSA	CHI	COME	QUANDO	DOCUMENTAZIONE
Colloquio di prima accoglienza e redazione della Scheda dei dati personali	Tramite delega del Dirigente Scolastico, Funzione Strumentale per Inclusioni o membri delegati della Commissione inclusione di Istituto - Supportato da Referenti Commissione Accoglienza e Orientamento In presenza di mediatore linguistico, o linguistico-culturale (in caso di disponibilità economica ed organizzativa)	Colloquio che ha lo scopo di: - raccogliere informazioni: - sull'alunno, sulla famiglia e sul progetto migratorio; - sulla situazione scolastica pregressa e sulle capacità linguistiche; - fornire informazioni: - sull'offerta formativa e sull'organizzazione dei Corsi di studio presenti nell'Istituto e sugli sbocchi post diploma - sull'organizzazione del sistema scolastico italiano (Scuola Secondaria) - sul regolamento dell'Istituto e l'organizzazione oraria; - sui centri per l'Inclusione presenti sul territorio;	Nei giorni immediatamente successivi all'iscrizione	Scheda dei dati personali Pieghevole di presentazione dell'Istituto Calendario scolastico Riferimenti al sito di Istituto e ai siti ministeriali (Fotocopia con sitografia)

		<ul style="list-style-type: none"> - sui corsi di L2 previsti dall'Istituto o extrascolastici presenti sul territorio; - concordare: <ul style="list-style-type: none"> - le modalità di inserimento dello studente. 		
Valutazione delle abilità linguistiche ed extralinguistiche	Funzione Strumentale per Inclusione o membri delegati della Commissione inclusione di Istituto Commissione inclusione Docenti di disciplina	Somministrazione di prove strutturate secondo i livelli dichiarati nella fase di prima accoglienza, che ha lo scopo di raccogliere informazioni: <ul style="list-style-type: none"> - sulle competenze linguistiche in lingua italiana, in base al quadro comune europeo; - sul livello di competenze nelle discipline di indirizzo - sulle competenze logico-matematiche - sulle competenze linguistiche in lingua inglese 	Nei giorni successivi all'accoglienza	Test di ingresso per livelli corrispondenti alle classi per accertamento delle competenze e delle conoscenze, predisposti ed archiviati dalla Commissione inclusione e da docenti disciplinari appositamente incaricati
Assegnazione alla classe	Dirigente Scolastic*	L'assegnazione alla classe è effettuata, nel rispetto della normativa, tenendo conto: <ul style="list-style-type: none"> - dell'età anagrafica dell'alunn* - della scolarità pregressa - delle competenze emerse nei 	In seguito alla valutazione delle prove strutturate	Valutazione dei test da consegnare alla coordinatrice / al coordinatore di classe Documento relativo alle indicazioni della/del Dirigente per l'assegnazione alla classe

		<p>test di valutazione</p> <p>- del periodo dell'anno in cui avviene l'inserimento</p>		
<p>Accoglienza in classe</p>	<p>I docenti del CdC</p> <p>con la supervisione (se necessaria o richiesta) della Funzione strumentale per l'Inclusione o di membro delegato della Commissione inclusione</p> <p>Docente tutor</p> <p>Docenti Commissione inclusione delegati per studenti NAI</p>	<p>Predisposizione di un momento di accoglienza e di un clima positivo nella classe;</p> <p>Predisposizione o acquisizione dall'archivio dell'Inclusione di Istituto di materiale didattico bilingue (materiale didattico per lo studio; verifiche) o di testi e verifiche elaborati mediante facilitazione linguistica o materiali per la didattica inclusiva</p> <p>Nomina, formalizzata nella prima riunione di CdC dopo l'inserimento, di docente del CdC che svolga la funzione di tutor * per l'anno di inserimento (obbligatoria per studenti NAI)</p> <p>Individuazione di un/una o più alunn* che svolgano l'attività e il ruolo di mentore</p> <p>Informazione su spazi della scuola, tempi dell'attività didattica;</p> <p>Organizzazione di attività didattiche o di genere ludico e/o ricreativo e/o</p>	<p>Nella fase di inserimento nella classe e nel corso dell'anno scolastico</p>	<p>Modulistica bilingue per le comunicazioni (dove possibile)</p> <p>Materiali/testi/file linguisticamente facilitati</p> <p>Verifiche in lingua veicolare (inglese) o bilingui o linguisticamente facilitate.</p> <p>N.B.: in caso di alunn*NAI le verifiche possono essere appositamente programmate e svolte in momenti concordati, con la presenza di mediatore linguistico, anche in orario pomeridiano o in orario extracurricolare del docente</p>

		cooperativo per promuovere l'inserimento nel gruppo Pianificazione di interventi di educazione interculturale , in collaborazione con la Commissione inclusione e in caso di disponibilità di risorse interne o esterne		
--	--	--	--	--

* **Il docente tutor** deve svolgere, secondo quanto previsto dall'incarico e coerentemente alle necessità dell'alliev*, **colloqui periodici** per offrire un supporto relativo all'organizzazione dello studio e per monitorare il percorso scolastico dell'alliev* in relazione ai progressi nelle competenze linguistiche, agli aspetti relazionali e del percorso di apprendimento. Tali colloqui devono essere registrati nel **registro di tutoring personale del docente** e **nella prima fase di inserimento devono avere una cadenza mensile, fatta salva la possibilità di condurre colloqui informali più frequenti**. Il docente tutor, se lo ritiene opportuno, ed in sintonia con il coordinatore/la coordinatrice di classe, può mantenere un rapporto con la famiglia per segnalare necessità ed evoluzione dell'inserimento dell'alliev*.

Riferimenti normativi

Criteria Inserimenti alunni NAI: DPR. 394/99 art. 45 comma 2 Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri, febbraio 2014 (Indicazioni operative, Il parte 2.1)

3. PERCORSO DI APPRENDIMENTO

Seguono indicazioni relative ad azioni e strategie rivolte alle seguenti tipologie di STUDENTESSE E STUDENTI:

A) NAI (NEO ARRIVATI IN ITALIA) oppure DI IMMIGRAZIONE MOLTO RECENTE

B) DI LINGUA PRIMA NON ITALIANA DI IMMIGRAZIONE NON RECENTE (CON PIU' DI DUE ANNI DI SCOLARIZZAZIONE IN ITALIA)

BISOGNOSI DI SUPPORTO LINGUISTICO (A PRESCINDERE DALLA CITTADINANZA), suddivisi in

B 1: PROVENIENTI DA ALTRI ISTITUTI

B 2: GIA' PRESENTI IN ISTITUTO NEL PRECEDENTE ANNO SCOLASTICO

Tali indicazioni hanno lo scopo di preservare e tutelare il diritto all'istruzione degli allievi e delle allieve anche mediante l'acquisizione di conoscenze sul percorso pregresso di istruzione.

A) NAI (NEO ARRIVATI IN ITALIA) oppure DI IMMIGRAZIONE MOLTO RECENTE (FINO A DUE ANNI DI SCOLARIZZAZIONE IN ITALIA) e PROVENIENTI DA ALTRO ISTITUTO (classi prime e successive)

COSA	CHI	COME	QUANDO	DOCUMENTAZIONE
Convocazione di riunione straordinaria del Consiglio di classe ristretto alla sola componente docente in caso di inserimento in corso d'anno. Convocazione ordinaria del CdC del mese di settembre	Coordinatore di classe Docenti del Consiglio di classe Funzione strumentale per l'inclusione o docente	Riunione di CdC al fine di: - condividere le informazioni acquisite dalla Commissione Inclusione - definire un percorso di inserimento e le strategie didattiche inclusive - predisporre un PDP per alunni stranieri (obbligatorio)	Giorni immediatamente successivi all'assegnazione e alla classe	Verbale di CdC con: - indicazione delle strategie didattiche inclusive , degli interventi di sostegno linguistico, e informazioni relative al PDP - formalizzazione

	<p>membro della Commissione inclusione di Istituto appositamente delegato</p>	<ul style="list-style-type: none"> - nominare un docente tutor (obbligatorio in caso di NAI) - Acquisire o predisporre materiale didattico linguisticamente facilitato, bilingue (per l'apprendimento e la verifica) - Programmare un calendario di verifiche scritte o orali e relativi obiettivi valutati, al fine di acquisire per tempo i materiali 		<p>nomina del docente tutor (in caso nessun docente si renda disponibile il/la Dirigente provvederà d'ufficio con apposita nomina)</p> <p>PDP per alunni* stranieri*</p> <p>Materiali per la didattica e la valutazione dall'Archivio dell'Inclusione di Istituto</p>
<p>Monitoraggio del percorso di apprendimento e di inserimento nel contesto scolastico e di applicazione delle strategie previste dal PDP</p>	<p>Coordinatore/Coordinatrice del CdC</p> <p>Docente tutor</p> <p>I docenti del CdC</p>	<p>Colloqui periodici del tutor, che aggiorna il coordinatore / la coordinatrice</p> <p>Monitoraggio degli esiti disciplinari e della modalità di somministrazione delle prove di verifica (facilitate, programmate, concordate su obiettivi specifici), e della conformità del processo valutativo con le indicazioni del PdP</p>	<p>Nel corso dell'anno scolastico</p>	<p>Registro di tutoring</p> <p>Verbali di CdC</p>
<p>Assegnazione e iscrizione a corso di italiano L2 di istituto in orario mattutino e/o in orario pomeridiano</p>	<p>Funzione Strumentale per Inclusione o membri delegati della Commissione inclusione di Istituto</p>	<p>In base agli esiti dei test di ingresso il coordinatore di CdC:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. formalizza, con verbalizzazione da inserire nel verbale di CdC e/o nel 	<p>Nei giorni immediatamente successivi all'accoglienza e</p>	<p>Test di ingresso per livelli consegnati al Coordinatore di classe dai docenti della Commissione inclusione</p>

	<p>Coordinatore di CdC e docenti del CdC</p> <p>Docente tutor</p>	<p>registro dei verbali di classe, la richiesta di inserimento con indicazione di livello linguistico</p> <p>b. Consegna modulo debitamente compilato, di richiesta di inserimento in Corsi di Italiano L2 alla Funzione strumentale per l’Inclusione o a docente delegato della Commissione inclusione di Istituto</p> <p>c. Consegna all’alliev* modulo di comunicazione scritta alla famiglia (con richiesta di autorizzazione) e inserisce la ricevuta nel fascicolo personale dell’alliev*</p> <p>d. Comunica per iscritto tramite Registro elettronico ai docenti del CdC (su registro elettronico), l’assegnazione dello studente al corso di italiano L2 precisando l’orario e l’obbligo di frequenza per le attività mattutine e la frequenza consigliata per quelle pomeridiane e lascia fotocopia sulla cattedra (per i supplenti) indicante nome degli alunni, giorno ed orario</p>	<p>contestualmente alla nomina del docente tutor in CdC straordinario</p>	<p>Verbale di CdC</p> <p>Modulo di comunicazione famiglia autorizzazione</p> <p>di alla ed</p>
<p>Verifica della regolarità della frequenza al corso di Italiano L2</p>	<p>Docenti incaricati del corso</p>	<p>Verifica tramite registro elettronico delle presenze a scuola all’inizio di ogni ora di attività didattica di italiano L2 relative alla</p>		

	Docenti del CdC	giornata o inserimento delle assenze in caso si tratti di prima ora Registrazione delle presenze sul registro cartaceo del Corso di italiano L2		
Monitoraggio dei progressi linguistici in italiano L2	Docenti referenti o incaricati dei corsi di italiano L2	Effettuazione di prove periodiche di verifica da consegnare ai rispettivi coordinatori di CdC	A cadenza mensile e rilevazione maggiore a fine quadrimestr (trimestre/pentamestre)	Test di verifica linguistica
Predisposizione PDP per alunni stranieri o PPT	Consiglio di classe	Compilazione del modulo: PDP per alunni stranieri O PPT	Entro novembre o secondo mese dall'inserimento	Valutazione dei test da consegnare alla coordinatrice / al coordinatore di classe Documento relativo alle indicazioni della/del Dirigente per l'assegnazione alla classe
Eventuale revisione del PDP	Consiglio di classe	Monitoraggio e valutazione dei progressi e degli esiti disciplinari	Nel corso dell'anno scolastico	PDP Verbale giustificativo di CdC
Attivazione percorsi di L2 di istituto e coordinamento con corsi territoriali o di ambito o di plesso	Funzione strumentale per l'inclusione	Partecipazione a bandi ministeriali	Corrispondente alle scadenze dei bandi ministeriali	Progetti di Istituto per l'inclusione

Riferimenti normativi:

Art. 45 DPR 349/1999, artt.4-8

D.M. del 27/12/2012 “Strumenti d’intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica”. e successiva C. M .n. 8 del 6 marzo 2013

Legge 107/2015

B) Per STUDENTI E STUDENTESSE DI LINGUA PRIMA NON ITALIANA DI IMMIGRAZIONE NON RECENTE (CON PIU’ DI DUE ANNI DI SCOLARIZZAZIONE IN ITALIA) BISOGNOSI DI SUPPORTO LINGUISTICO (a prescindere dal possesso della CITTADINANZA ITALIANA)

B 1) PER STUDENTI NON DI RECENTE IMMIGRAZIONE (PIU’ DI DUE ANNI DI SCOLARIZZAZIONE IN ITALIA) PROVENIENTI DA ALTRI ISTITUTI (ISCRITTI NELLE CLASSI PRIME O INSERITI IN CLASSI SUCCESSIVE)

<p>Acquisizione delle informazioni relative al percorso scolastico ed al livello delle competenze linguistiche in italiano</p> <p>Colloquio e redazione della Scheda dei dati personali</p>	<p>Coordinatore di CdC</p> <p>Personale della Segreteria didattica</p> <p>Con il supporto, se necessario, della Funzione Strumentale per Inclusione o di membri delegati della Commissione inclusione di Istituto</p> <p>- Supportato da Referenti Commissione formazione classi</p> <p>In presenza di mediatore linguistico, o linguistico-culturale (in caso di necessità ed in caso di disponibilità economica ed organizzativa)</p>	<p>Raccogliere, mediante colloquio con l’alliev* e contatto della scuola di provenienza delle seguenti informazioni:</p> <ul style="list-style-type: none">- sull’alunno, sulla famiglia e sul progetto migratorio;- sulla situazione scolastica pregressa e sulle capacità linguistiche; <p>- fornire informazioni:</p> <ul style="list-style-type: none">- sull’offerta formativa e sull’organizzazione dei Corsi di studio presenti nell’Istituto e sugli sbocchi post diploma- sui corsi di L2 previsti dall’Istituto o extrascolastici presenti sul territorio;	<p>Nei giorni immediatamente successivi all’iscrizione</p>	<p>Scheda dei dati personali</p> <p>Pieghevole di presentazione dell’Istituto</p> <p>Calendario scolastico</p> <p>Riferimenti al sito di scuola e ai siti ministeriali</p>
---	---	---	--	--

<p>Valutazione delle abilità linguistiche in italiano per inserimento in corsi di italiano L2</p>	<p>Funzione Strumentale per Inclusion e o membri delegati della Commissione inclusione di Istituto</p> <p>Commissione inclusione</p> <p>Docenti di disciplina</p>	<p>Somministrazione e valutazione di prove strutturate secondo i livelli previsti dal Quadro Comune Europeo (A1-A2-B1 ...) da acquisire da parte del Coordinatore e del docente di lettere del CdC dall'archivio della Commissione Inclusione di Istituto</p> <p>- sulle competenze linguistiche in lingua italiana, in base al quadro comune europeo;</p>	<p>Entro il 30 settembre di ciascun anno scolastico</p>	<p>Test di ingresso per livelli corrispondenti alle classi ed ai livelli del Quadro Europeo delle lingue per accertamento delle competenze e delle conoscenze, predisposti ed archiviati dalla Commissione inclusione e da docenti disciplinari appositamente incaricati</p>
<p>Iscrizione a corsi di italiano L2 in orario mattutino o pomeridiano</p>	<p>Coordinatore/Coordinatrice di CdC</p> <p>Funzione Strumentale per Inclusion e o membri delegati della Commissione inclusione di Istituto</p>	<p>Il coordinatore / la coordinatrice di CdC</p> <p>a. formalizza, con verbalizzazione da inserire nel verbale di CdC e/o nel registro dei verbali di classe, la richiesta di inserimento con indicazione di livello linguistico</p> <p>b. Consegna modulo debitamente compilato, di richiesta di inserimento in Corsi di Italiano L2 alla Funzione strumentale per l'Inclusione o a docente delegato della Commissione inclusione di Istituto</p> <p>c. Consegna all'alliev* modulo</p>	<p>Entro il 30 settembre di ciascun anno scolastico</p>	<p>Modulo di richiesta di inserimento in corsi di italiano L2</p> <p>Modulo di autorizzazione della famiglia (se alliev* minorenni)</p>

		<p>di comunicazione scritta alla famiglia (con richiesta di autorizzazione) e inserisce la ricevuta nel fascicolo personale dell'alliev*</p> <p>d. Comunica per iscritto tramite Registro elettronico ai docenti del CdC (su registro elettronico), l'assegnazione dello studente al corso di italiano L2 precisando l'orario e l'obbligo di frequenza per le attività mattutine e la frequenza consigliata per quelle pomeridiane e lascia fotocopia sulla cattedra (per i supplenti) indicante nome degli alunni, giorno ed orario</p>		
<p>Riconoscimento BES, predisposizione di PDP e programmazione didattica specifica</p>	<p>Consiglio di classe</p>	<p>In caso di necessità di frequenza, da parte degli allievi, di corso di italiano L2 in orario mattutino, il CdC deve predisporre PDP con programmazione e scansione dei contenuti disciplinari e delle verifiche e degli strumenti compensativi e verbalizzare i medesimi in verbale di CDC relativo</p>	<p>Intero anno scolastico</p>	<p>Verbale di CdC PDP</p>
<p>Monitoraggio della frequenza degli allievi ai corsi di italiano L2</p>	<p>Docenti di italiano L2</p>	<p>La frequenza degli allievi ai corsi mattutini di Istituto di italiano L2 è obbligatoria viene monitorata,</p>	<p>Intero anno scolastico</p>	<p>Registro del corso di italiano L2</p>

		<p>costantemente registrata sul registro del docente e del corso.</p> <p>In caso di irregolarità di frequenza o mancata autorizzazione da parte dei docenti del CdC il docente di italiano L2 è tenuto ad avvisare tempestivamente il coordinatore / la coordinatrice di CdC e i docenti del CdC mediante comunicazione scritta tramite Registro elettronico, perché tali interventi di supporto linguistico sono da considerarsi obbligatori e parte integrante dell'attività didattica</p>		<p>Segnalazione scritta su registro elettronico al CdC</p>
--	--	--	--	---

B2) PER STUDENTI DI LINGUA PRIMA NON ITALIANA, GIA' FREQUENTANTI L'ISTITUTO NEL PRECEDENTE ANNO SCOLASTICO PER I QUALI IL CDC RAVVEDA LA NECESSITA' DI SUPPORTO LINGUISTICO

<p>Valutazione delle abilità linguistiche in italiano per inserimento in corsi di italiano L2</p>	<p>Funzione Strumentale per Inclusione o membri delegati della Commissione inclusione di Istituto</p> <p>Commissione inclusione</p> <p>Coordinatore</p>	<p>Coordinatore e docente di italiano valutano i progressi e le necessità di supporto linguistico, sentiti i docenti di L2 che abbiano seguito l'allievo nel precedente anno scolastico, mediante</p> <ul style="list-style-type: none"> - somministrazione e valutazione di prove strutturate secondo i livelli previsti dal Quadro Comune Europeo (A1-A2-B1 ...) <p>oppure</p> <ul style="list-style-type: none"> - analisi degli esiti del precedente 	<p>Entro il 30 settembre di ciascun anno scolastico</p>	<p>Test di ingresso per livelli sulle competenze linguistiche in lingua italiana, in base al Quadro comune europeo presenti nell'Archivio dell'Inclusione di Istituto</p>
--	---	---	--	---

	<p>di classe</p> <p>Docenti di italiano</p>	<p>anno scolastico e definizione dei bisogni</p> <p>- sulle competenze linguistiche in lingua italiana, in base al quadro comune europeo;</p>		
<p>Iscrizione a corsi di italiano L2 in orario mattutino o pomeridiano</p>	<p>Coordinatore/ Coordinatrice di CdC</p> <p>Funzione Strumentale per Inclusione o membri delegati della Commissione inclusione di Istituto</p>	<p>Il coordinatore / la coordinatrice di CdC</p> <ol style="list-style-type: none"> formalizza, con verbalizzazione da inserire nel verbale di CdC e/o nel registro dei verbali di classe, la richiesta di inserimento con indicazione di livello linguistico Consegna modulo debitamente compilato, di richiesta di inserimento in Corsi di Italiano L2 alla Funzione strumentale per l’Inclusione o a docente delegato della Commissione inclusione di Istituto Consegna all’alliev* modulo di comunicazione scritta alla famiglia (con richiesta di autorizzazione) e inserisce la ricevuta nel fascicolo personale dell’alliev* Comunica per iscritto tramite Registro elettronico ai docenti del CdC (su registro elettronico), l’assegnazione dello studente al corso di italiano L2 precisando l’orario e l’obbligo di frequenza per 	<p>Entro il 30 settembre di ciascun anno scolastico</p>	<p>Modulo di richiesta di inserimento in corsi di italiano L2</p> <p>Modulo di autorizzazione della famiglia (se alliev* minorenni)</p>

		le attività mattutine e la frequenza consigliata per quelle pomeridiane e lascia fotocopia sulla cattedra (per i supplenti) indicante nome degli alunni, giorno ed orario		
Riconoscimento BES, predisposizione di PDP e programmazione didattica specifica	Consiglio di classe	In caso di necessità di frequenza, da parte degli allievi, di corso di italiano L2 in orario mattutino, il CdC deve predisporre PDP con programmazione e scansione dei contenuti disciplinari e delle verifiche e degli strumenti compensativi e verbalizzare i medesimi in verbale di CDC relativo	Intero anno scolastico	Verbale di CdC PDP
Monitoraggio della frequenza degli allievi ai corsi di italiano L2	Docenti di italiano L2	La frequenza degli allievi ai corsi mattutini di Istituto di italiano L2 è obbligatoria viene monitorata, costantemente registrata sul registro del docente e del corso. In caso di irregolarità di frequenza o mancata autorizzazione da parte dei docenti del CdC il docente di italiano L2 è tenuto ad avvisare tempestivamente il coordinatore / la coordinatrice di CdC e i docenti del CdC mediante comunicazione scritta tramite Registro elettronico, perché tali interventi di supporto linguistico sono da considerarsi obbligatori e parte integrante dell'attività didattica	Intero anno scolastico	Registro del corso di italiano L2 Segnalazione scritta su registro elettronico al CdC

4. VALUTAZIONE

Tali criteri e strategie si riferiscono alla valutazione degli studenti di lingua prima non italiana ai quali i CdC riconoscano BES per disagio linguistico-culturale connesso a processo migratorio. Essi vengono declinati specificamente nel PDP individuale e verbalizzati dal CdC.

Per alunni NAI o di recente immigrazione in Italia (meno di due anni):

COSA	CHI	COME	QUANDO	DOCUMENTAZIONE
Valutazione periodica	Docenti del Consiglio di classe	Applicare le misure dispensative e gli strumenti compensativi eventualmente previsti dal PDP, ed in particolare: <ul style="list-style-type: none">- verifiche orali o scritte programmate, eventualmente effettuate in presenza di mediatore linguistico reso disponibile dalla Commissione Inclusione e con essa concordato- verifiche in lingua veicolare inglese o linguisticamente facilitate o bilingui- Uso del dizionario bilingue anche nei formati digitali e web (applicazioni, software)- definire verifiche per obiettivi minimi in relazione alle competenze linguistiche italiane ed alle competenze disciplinari in	Nel corso dell'anno scolastico	PDP per alunni* stranieri* Verifiche disciplinari , da registrare sul registro elettronico ed archiviare

		<p>ingresso</p> <p>- definire un progetto di valutazione periodica, sommativa e finale condiviso dal CdC e incentrato su un progetto e percorso di apprendimento pluriennale</p>		
<p>Valutazione nel primo scrutinio</p>	<p>Docenti del CdC</p>	<p>La valutazione può essere accompagnata o sostituita dalla dicitura “la valutazione espressa si riferisce al percorso personale di apprendimento, poiché lo studente si trova nella fase iniziale della conoscenza della lingua italiana” tenendo conto dei PDP predisposti e dell’effettivo utilizzo da parte dei docenti degli strumenti compensativi o dispensativi dichiarati.”</p> <p>Nella fase di inserimento e nella prima fase di apprendimento occorre nel PdP indicare gli obiettivi minimi e personalizzare le verifiche e la valutazione, se necessario. Tale scelta va condivisa e motivata con chiarezza al gruppo classe, in base a BES per disagio linguistico-culturale connesso a processo migratorio.</p>	<p>Fine primo periodo scolastico</p>	<p>Verbale di scrutinio</p>

Valutazione di fine anno	Docenti del CdC	La valutazione deve essere espressa in quanto è condizione per il passaggio alla classe successiva, e deve tenere conto dei PDP predisposti e dell'effettivo utilizzo da parte dei docenti degli strumenti compensativi o dispensativi dichiarati	Fine anno scolastico	Verbale di scrutinio
Esami conclusivi	Consiglio di classe	Si rimanda alla Nota prot. N.465, Miur, del 27 gennaio 2012, nella sezione "ISCRIZIONE"	Fine ciclo scolastico	Verbale di scrutinio

Riferimenti normati

Legge 517/ 1977

C.M. febbraio 2014 – II parte

5. ORIENTAMENTO IN USCITA

COSA	CHI	COME	QUANDO	DOCUMENTAZIONE
Supporto all'orientamento ed al riorientamento	Commissione orientamento in uscita Commissione inclusione Coordinatori/Coordinatrici di CdC Docenti Tutor	Monitoraggio obbligatorio e periodico degli esiti dell'alliev* mediante verifica del registro, colloqui con l'alliev* e con i colleghi, a carico del coordinatore /della coordinatrice del CdC e del docente tutor	Nei Consigli di Classe periodici e attraverso colloqui programmati da parte del tutor	Registro di tutoring Verbale di colloquio (eventuale) Verbale di CdC
Passaggio ad altro indirizzo del nostro Istituto o ad altro Istituto del territorio	Docenti del Consiglio di classe e coordinatori di CdC coinvolti Funzione strumentale o docente membro della Commissione Inclusione di Istituto delegato Dirigente Scolastica	Il coordinatore segnala, mediante richiesta scritta protocollata, alla Commissione inclusione, in base a dimostrabili ragioni, l'opportunità del riorientamento dell'alliev* verso altro indirizzo di studi, anche in base a richiesta di riorientamento pervenuta dall'alliev*. Funzione strumentale o docente della Commissione Inclusione delegato consulta la/il Dirigente per conferma della possibilità di riorientamento in base all'organizzazione delle classi, o valuta con il Coordinatore /la Coordinatrice la scelta di altro indirizzo di altro Istituto del territorio	Nel corso dell'anno scolastico	Richiesta protocollata del Coordinatore / della Coordinatrice di CdC indirizzata a Funzione strumentale e eventuale docente della Commissione Inclusione delegat* Richiesta protocollata al/alla Dirigente da parte della Funzione strumentale o di docente della Commissione Inclusione Delegato

		<p>Funzione strumentale o docente della Commissione Inclusiones delegato convoca un colloquio con l'allievo ed un secondo colloquio con alliev* e genitori o tutore (se minorene, e se maggiorene in caso l'alliev* non abbia fatto diffida) prospettando l'opportunità di un riorientamento e le possibilità di riorientamento all'interno dell'Istituto e sul territorio, (l'offerta formativa del territorio, scuole secondarie, corsi regionali)</p> <p>Dopo la decisione dell'alliev* (e della famiglia se minorene) la Funzione strumentale o docente della Commissione Inclusiones delegato effettua un colloquio con il coordinatore / la coordinatrice del CdC della classe destinataria del trasferimento, per una valutazione dell'opportunità didattica. In caso il coordinatore/la coordinatrice segnali delle criticità relative al gruppo-classe si valuta, se possibile, l'inserimento in medesima classe di altra sezione.</p> <p>In ultimo l'alliev* viene indirizzato</p>		
--	--	--	--	--

		<p>alla Segreteria didattica per le pratiche di nulla osta (in caso di orientamento verso altro Istituto) o per le pratiche di traferimento su altro indirizzo in caso di trasferimento interno.</p> <p>In caso di trasferimento interno il Coordinatore e la Coordinatrice svolge le azioni indicate nel presente documento nella sezione "Accoglienza e inserimento".</p>		
--	--	---	--	--

6. RIFERIMENTI NORMATIVI

6.1. ISCRIZIONE

DLGS N. 297/1994 art. 192 comma 3 – norme generali sulla carriera scolastica degli alunni e sulle capacità di scelte scolastiche e iscrizione

Subordinatamente al requisito dell'età, che non può essere inferiore a quella di chi abbia seguito normalmente gli studi negli istituti e scuole statali del territorio nazionale a partire dai dieci anni, il consiglio di classe può consentire l'iscrizione di giovani provenienti dall'estero, i quali provino, anche mediante l'eventuale esperimento nelle materie e prove indicate dallo stesso consiglio di classe, sulla base dei titoli di studio conseguiti in scuole estere aventi riconoscimento legale, di possedere adeguata preparazione sull'intero programma prescritto per l'idoneità alla classe cui aspirano.

Art. 45 DPR 349/1999

I minori stranieri presenti sul territorio nazionale hanno diritto all'istruzione indipendentemente dalla regolarità della posizione in ordine al loro soggiorno, nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani. Essi sono soggetti all'obbligo scolastico secondo le disposizioni vigenti in materia. L'iscrizione dei minori stranieri nelle scuole italiane di ogni ordine e grado avviene nei modi e alle condizioni previsti per i minori italiani. Essa può essere richiesta in qualunque periodo dell'anno scolastico. I minori stranieri privi di documentazione anagrafica ovvero in possesso di documentazione irregolare o incompleta sono iscritti con riserva.

1. L'iscrizione con riserva non pregiudica il conseguimento dei titoli conclusivi dei corsi di studio delle scuole di ogni ordine e grado. In mancanza di accertamenti negativi sull'identità dichiarata dell'alunno, il titolo viene rilasciato all'interessato con i dati identificativi acquisiti al momento dell'iscrizione. I minori stranieri soggetti all'obbligo scolastico vengono iscritti alla classe corrispondente all'età anagrafica, salvo che il collegio dei docenti deliberi l'iscrizione ad una classe diversa, tenendo conto:

- a. dell'ordinamento degli studi del Paese di provenienza dell'alunno, che può determinare l'iscrizione ad una classe immediatamente inferiore o superiore rispetto a quella corrispondente all'età anagrafica.
- b. dell'accertamento di competenze, abilità e livelli di preparazione dell'alunno.
- c. del corso di studi eventualmente seguito dall'alunno nel Paese di provenienza.
- d. del titolo di studio eventualmente posseduto dall'alunno.

C.M. 87/2000

In relazione alla circolare ministeriale n.311 del 21.12.99, riguardante le iscrizioni degli alunni alle classi, si ritiene opportuno segnalare che il "Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero" (pubblicato nel suppl. ord. n.190 del 3.11.1999 alla Gazzetta Ufficiale) contiene, al Capo VII, disposizioni in materia di istruzione, diritto allo studio e professioni. In particolare, l'art.45 prevede, a favore dei minori stranieri presenti sul territorio nazionale, la possibilità di chiedere l'iscrizione alle scuole italiane di ogni ordine e grado in qualunque periodo dell'anno scolastico. Pertanto, le iscrizioni in parola possono avvenire anche oltre il termine del 25 gennaio fissato dalla suddetta circolare. La medesima norma regolamentare consente l'iscrizione con riserva dei minori stranieri privi di documentazione anagrafica o in possesso di documentazione irregolare o incompleta, senza pregiudizio del conseguimento dei titoli conclusivi dei corsi di studio. In tal caso, ove non vi siano stati accertamenti negativi sull'identità dichiarata dell'alunno, il titolo viene rilasciato con i dati identificativi acquisiti al momento dell'iscrizione.

Nota prot. N. 465 del 27 gennaio 2012 – Esami di Stato studenti con cittadinanza non italiana

Iscrizione alla scuola secondaria di secondo grado

Qualora gli studenti con cittadinanza non italiana che chiedono l'iscrizione a classi dell'istruzione secondaria di secondo grado non siano più soggetti, secondo il nostro ordinamento scolastico, all'obbligo di istruzione continua ad applicarsi l'art. 192, comma 3, del d. lgs. 16/04/1994, n. 297, che così dispone:

“Subordinatamente al requisito dell’età, che non può essere inferiore a quella di chi abbia seguito normalmente gli studi negli istituti e scuole statali del territorio nazionale a partire dai dieci anni, il consiglio di classe può consentire l’iscrizione di giovani provenienti dall’estero, i quali provino, anche mediante l’eventuale esperimento nelle materie e prove indicate dallo stesso consiglio di classe, sulla base dei titoli di studio conseguiti in scuole estere aventi riconoscimento legale, di possedere adeguata preparazione sull’intero programma prescritto per l’idoneità alla classe cui aspirano.” In sostanza, mentre per gli studenti in età di obbligo di istruzione l’iscrizione avviene di regola alla classe corrispondente all’età anagrafica, salva diversa valutazione del collegio dei docenti sulla base degli elementi di conoscenza di cui al punto a), b), c) e d) dell’art. 45, comma 2, del D.P.R. 394/1999, invece per gli studenti, almeno sedicenni, che hanno seguito un regolare corso di studi nel Paese di provenienza, il consiglio di classe può consentire l’iscrizione ai percorsi di studio e alle classi richieste qualora essi provino di “possedere adeguata preparazione sull’intero programma prescritto per l’idoneità alla classe cui aspirano” secondo le modalità previste dall’art. 192, comma 3, del d. lgs. 297/1994. Ammissione agli esami di Stato conclusivi del secondo ciclo d’istruzione Relativamente a tutti questi studenti sono sorti dubbi interpretativi in ordine alla possibilità di ammetterli, una volta giunti al quinto anno del corso di studi, all’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione, in quanto privi del diploma di licenza conclusiva del primo ciclo conseguito nel nostro Paese. Di qui la prassi, invalsa in alcuni territori, di far sostenere a tali alunni, presso i Centri territoriali permanenti o, dove già istituiti, presso i Centri provinciali per gli adulti, gli esami di Stato conclusivi del primo ciclo di istruzione, ritenendo ciò condizione di regolarizzazione del percorso di studi, necessaria per l’ammissione all’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo. La prassi descritta si basa sull’errata interpretazione dell’art. 1, comma 12, del d. lgs. 17/10/2005, n. 226, ai sensi del quale “al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione si accede a seguito del superamento dell’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione”, nonché dell’art. 1, comma 9, del D.P.R. 29/06/2009, n. 122, il quale prevede che “i minori con cittadinanza non italiana presenti sul territorio nazionale, in quanto soggetti all’obbligo di istruzione ai sensi dell’art. 45 del D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, sono valutati nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani”. Infatti, l’art. 1, comma 12, del d. lgs. 226/2005 è norma di carattere generale che trova applicazione a tutti gli studenti che frequentino classi della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado. Essi, per accedere regolarmente ai percorsi del secondo ciclo di istruzione, devono sostenere l’esame di Stato conclusivo del primo ciclo. Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e per l’Autonomia Scolastica 3/4 Pertanto, anche gli studenti con cittadinanza non italiana che, ai sensi dell’art. 45 del D.P.R. 394/1999, siano iscritti e frequentino con profitto il percorso della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado dovranno sostenere il predetto esame al termine del primo ciclo. L’art. 1, comma 9, del D.P.R. n. 122/2009 intende, invece, riferire il diritto all’istruzione, riconosciuto ai minori stranieri presenti sul territorio nazionale nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani (art. 45, comma 1, D.P.R. 394/1999), anche ai momenti valutativi del loro percorso scolastico.

Quindi tale norma stabilisce che allo studente con cittadinanza non italiana, una volta inserito nel sistema scolastico italiano, si applicano le stesse regole e gli stessi criteri di valutazione previsti per lo studente con cittadinanza italiana. Pertanto, come precisato anche dall’Ufficio Legislativo nel parere n. 3767 del 30/09/2009, la disposizione in questione opera su un piano diverso rispetto alle norme speciali che regolano l’ingresso dell’alunno con cittadinanza non italiana nel nostro sistema scolastico e fissano i criteri sulla cui base determinare la classe di inserimento.

Conclusione

In ultima analisi né l’art. 1, comma 12, del d. lgs. 226/2005, né l’art. 1, comma 9, del D.P.R. 122/2009 possono essere invocati per sostenere che gli studenti in oggetto debbano superare l’esame di Stato conclusivo del primo ciclo per poter essere ammessi a quello conclusivo del secondo ciclo di istruzione, in quanto tali norme si riferiscono a diverse fattispecie. Per questi studenti, si deve ritenere, infatti, che i competenti collegi dei docenti (o i consigli di classe in caso di applicazione dell’art. 192, comma 3, del d. lgs. 297/1994) abbiano già valutato, all’atto dell’iscrizione alle classi degli istituti di istruzione secondaria, i corsi di studio seguiti nei Paesi di provenienza e i titoli di studio eventualmente posseduti, senza nulla eccepire circa il mancato possesso del diploma di licenza conclusivo del primo ciclo di istruzione previsto dal nostro ordinamento scolastico. Inoltre gli interessati, a seguito dell’iscrizione, hanno legittimamente frequentato i percorsi di istruzione secondaria, ottenendo l’ammissione alle classi successive e infine alle classi quinte, confidando a ragione nella regolarità delle proprie posizioni scolastiche e nella possibilità di sostenere gli esami conclusivi a seguito di ammissione deliberata in sede di scrutinio finale. Pertanto, il complesso delle disposizioni richiamate attribuisce alle singole istituzioni scolastiche e ai loro organi collegiali il compito e la responsabilità di definire, in fase d’iscrizione, l’ingresso degli studenti con cittadinanza non italiana, privi del diploma di licenza di scuola secondaria di primo grado, ai percorsi del secondo ciclo d’istruzione. Le disposizioni non prevedono, invece, la possibilità di subordinare, per tali studenti, l’ammissione come candidati interni all’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo al superamento dell’esame conclusivo del primo ciclo. Restano ovviamente ferme, come precisato nell’annuale ordinanza sugli esami di Stato, le disposizioni dell’art. 2, comma 7, della legge 10/12/97, n. 425, come modificate Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e per l’Autonomia Scolastica 4/4 dall’art. 1, comma 1, della legge 11/01/2007 n. 1, nonché dell’art. 3, comma 8, del D.P.R. 23/07/1998, n. 323, relative all’ammissione come candidati esterni all’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo, rispettivamente, degli studenti non appartenenti a Paesi dell’Unione europea e dei candidati provenienti da Paesi dell’Unione europea.

6.2. Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri, febbraio 2014 (indicazioni operative, II parte 2.1, 2.2, 2.3)

L'iscrizione

L'iscrizione costituisce per tutte le famiglie, sia italiane che straniere, un importante momento per effettuare una scelta pienamente rispondente alle esigenze formative dei propri figli. Per i minori con cittadinanza non italiana, in base a quanto previsto dall'art.45 del DPR n.3497/1999, le procedure di iscrizione possono intervenire in corso d'anno, al momento in cui l'alunno arriva in Italia. Per

gli studenti già inseriti nel sistema scolastico italiano, invece, che devono frequentare le prime classi della scuola primaria, secondaria di primo grado e secondaria di secondo grado, le iscrizioni vengono effettuate nei tempi previsti dalle circolari ministeriali, solitamente nei mesi di gennaio e febbraio per la frequenza dell'anno scolastico successivo. In entrambi i casi, all'atto dell'iscrizione, i genitori comunicano alla segreteria scolastica le informazioni essenziali relative all'alunno (CF, se ne è in possesso, nome, cognome, data di nascita, residenza). Il modulo d'iscrizione che ora è online, viene poi modificato e integrato dalle singole scuole, in modo che ciascuna famiglia possa esprimere le proprie scelte in merito alla richiesta del tempo scuola, della mensa e degli altri servizi sulla base del POF e delle risorse umane e strumentali disponibili.

L'iscrizione a inizio anno scolastico

A partire dalle iscrizioni effettuate per l'anno scolastico 2013/14 presso le scuole statali, le procedure da seguire sono esclusivamente online. Le famiglie devono registrarsi al portale www.iscrizioni.istruzione.it e poi compilare il modello di domanda predisposto dalla scuola prescelta. Per agevolare le famiglie, il Ministero ha già provveduto a tradurre in inglese tutte le informazioni utili per la compilazione delle domande di iscrizione e procederà a breve per la traduzione dei testi anche in altre lingue. Nel caso in cui le famiglie non dispongano di un computer con collegamento ad Internet, possono comunque rivolgersi a qualunque scuola del territorio per ottenere il necessario supporto, perché l'iscrizione online non deve mai essere fattore che impedisca il diritto allo studio. Se la famiglia dello studente è in posizione di irregolarità e quindi lo studente non possiede il codice fiscale, la domanda va comunque compilata a cura della scuola, che procede con le stesse modalità che vengono utilizzate per l'inserimento degli alunni nell'anagrafe degli studenti. In questo caso però, l'istruzione scolastica che corrisponde al diritto di ogni minore, non costituisce requisito per la regolarizzazione della presenza sul territorio italiano né per il minore, né per i suoi genitori.

L'iscrizione in corso d'anno

Qualora invece l'iscrizione dell'alunno straniero avvenga ad anno scolastico già iniziato, l'istituzione scolastica provvede all'individuazione della classe e dell'anno di corso da frequentare, sulla base degli studi compiuti nel paese d'origine. Anche in questo caso lo stato di irregolarità della famiglia dell'alunno non pregiudica l'iscrizione scolastica, essendo prioritario il diritto del minore all'istruzione. Gli alunni stranieri vengono iscritti, in via generale, alla classe corrispondente all'età anagrafica, salvo che il Collegio dei docenti deliberi, sulla base di specifici criteri, l'iscrizione ad una classe diversa, tenendo conto, tra l'altro, delle competenze, abilità, dei livelli di conoscenza della lingua italiana dell'alunno. In quest'ultimo caso è prevista al più l'assegnazione alla classe immediatamente inferiore o superiore rispetto a quella anagrafica. Qualora la scuola riscontri il caso di "minori non accompagnati", abbandonati o privi di genitori o di adulti legalmente responsabili della loro tutela, deve darne immediata segnalazione all'autorità pubblica competente per le procedure di accoglienza e affidamento, ovvero di rimpatrio assistito (art.32 del D.Lgs n.286/1998).

Nota prot. N. 2787 del 20 aprile 2011 e allegati – riconoscimento titoli di studio e delle certificazioni conseguite all'estero

Titolo I

Valutazione di titoli di studio e certificazioni acquisiti in altri Stati dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo o nella Confederazione elvetica.

L'art. 12 della legge 25 gennaio 2006, n. 29 stabilisce che, nel caso di procedimenti in cui sia richiesto in Italia, a cittadini appartenenti a Stati membri dell'Unione europea o a Stati aderenti all'Accordo europeo o alla Confederazione elvetica, il possesso di un titolo di studio, corso di perfezionamento, certificazione di esperienze professionali e ogni altro attestato che certifichi esperienze professionali acquisite dall'interessato, l'"ente responsabile" valuta la corrispondenza dei titoli e delle certificazioni acquisiti in altri Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo europeo o nella Confederazione elvetica. Lo stesso articolo 12 prevede che la valutazione dei titoli di studio è subordinata alla preventiva acquisizione del parere favorevole espresso dal Ministero dell'Istruzione. Per "ente responsabile" deve intendersi, ai sensi dell'art.12 della legge n.29/2006:

- Ente con natura giuridica privatistica, che abbia interesse a reclutare, tramite corso o concorso, personale con titolo di studio europeo;

- Enti o Amministrazioni Pubbliche, con riferimento ai casi non disciplinati dall'art.38 del D. L. n.165/2001 (quali, a titolo esemplificativo, partecipazione a corsi, seminari, ecc., ad esclusione dei concorsi pubblici). La valutazione di tali istanze verrà effettuata da questa Direzione Generale. Per quanto riguarda l'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche che non implicano esercizio diretto o indiretto di pubblici poteri, ovvero non attengono alla tutela dell'interesse nazionale, trova applicazione l'art.38 del D. L. n.165/2001, il quale stabilisce che, sussistendo detti presupposti, all'equiparazione dei titoli di studio e professionali si provvede con decreto del presidente del Consiglio dei Ministri. Con eguale procedura si stabilisce l'equivalenza tra i titoli accademici e di servizio rilevati ai fini dell'ammissione al concorso e alla nomina.

TITOLO II

Riconoscimento (equipollenza) dei titoli di studio conseguiti in Stati diversi dall'Italia da cittadini italiani, dell'Unione europea, degli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo e della Confederazione elvetica

L'art. 379 del D.L.vo 16 aprile 1994, n.297- T.U.- al comma 4, novellato dall'art.13 della legge n.29/2006, prevede che i cittadini italiani, dell'Unione Europea, degli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo e della Confederazione elvetica, che abbiano conseguito in uno Stato diverso dall'Italia un titolo finale di studio nelle scuole straniere corrispondenti agli istituti italiani di istruzione secondaria superiore o di istruzione professionale possono ottenere l'equipollenza a tutti gli effetti di legge con i titoli di studio finali italiani, a condizione che sostengano le prove integrative eventualmente ritenute necessarie per ciascun tipo di titolo di studio straniero.

6.3. ACCOGLIENZA E INSERIMENTO

Criteria Inserimenti alunni NAI: DPR. 394/99 art. 45 comma 2

Al momento dell'iscrizione dell'alunno NAI, si prenda come riferimento l'anno di nascita degli studenti autoctoni che in quel determinato anno frequentano regolarmente una determinata classe. L'alunno alloctono che possiede i requisiti, verrà iscritto alla medesima classe. In caso contrario e su delibera del CD, verrà retrocesso di un anno.

Alunno 14enne con meno di 8 anni scolarità inserimento in classe 3 secondaria di I grado

con predisposizione di Piano Educativo Personalizzato che favorisca il superamento dell'Esame di Stato e l'inserimento successivo nella scuola secondaria di secondo grado.

Alunno 14enne con 8 e più anni scolarità inserimento in classe 1 secondaria di II grado

con predisposizione di Piano Educativo Personalizzato ed eventuale percorso integrato con CTP per licenza media alunno 15enne inserimento in classe 1 secondaria di II grado con predisposizione di Piano Educativo Personalizzato ed eventuale percorso integrato con CTP per licenza media.

Alunno 16enne II Collegio dei Docenti della secondaria di II grado

valuta caso per caso la classe di inserimento ed eventualmente il riorientamento verso altri indirizzi di studi presenti sul territorio, compreso il CTP con predisposizione di Piano Educativo Personalizzato ed eventuale percorso integrato con CTP per licenza media.

Se gli alunni NAI sono analfabeti

si individua la scuola di riferimento per l'iscrizione in base all'età anagrafica, ma sarà necessario definire un Piano Educativo Personalizzato finalizzato all'apprendimento delle abilità di base della letto-scrittura e del calcolo.

Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri, febbraio 2014 (Indicazioni operative, II parte 2.1)

L'iscrizione in corso d'anno

Qualora invece l'iscrizione dell'alunno straniero avvenga ad anno scolastico già iniziato, l'istituzione scolastica provvede all'individuazione della classe e dell'anno di corso da frequentare, sulla base degli studi compiuti nel paese d'origine. Anche in questo caso lo stato di irregolarità della famiglia dell'alunno non pregiudica l'iscrizione scolastica, essendo prioritario il diritto del minore all'istruzione. Gli alunni stranieri vengono iscritti, in via generale, alla classe corrispondente all'età anagrafica, salvo che il Collegio dei docenti deliberi, sulla base di specifici criteri, l'iscrizione ad una classe diversa, tenendo conto, tra l'altro, delle competenze, abilità, dei livelli di conoscenza della lingua italiana dell'alunno. In quest'ultimo caso è prevista al più l'assegnazione alla classe immediatamente inferiore o superiore rispetto a quella anagrafica. Qualora la scuola riscontri il caso di 2 minori non accompagnati, abbandonati o privi di genitori o di adulti legalmente

responsabili della loro tutela, deve darne immediata segnalazione all'autorità pubblica competente per le procedure di accoglienza e affido, ovvero di rimpatrio assistito (art.32 del D. Lgs. n.286/1998).

6.4. APPRENDIMENTO

ISCRIZIONE

Art. 45 DPR 349/1999, artt. 4-8

4. Il collegio dei docenti definisce, in relazione al livello di competenza dei singoli alunni stranieri il necessario adattamento dei programmi di insegnamento; allo scopo possono essere adottati specifici interventi individualizzati o per gruppi di alunni per facilitare l'apprendimento della lingua italiana, utilizzando, ove possibile, le risorse professionali della scuola. Il consolidamento della conoscenza e della pratica della lingua italiana può essere realizzata altresì mediante l'attivazione di corsi intensivi di lingua italiana sulla base di specifici progetti, anche nell'ambito delle attività aggiuntive di insegnamento per l'arricchimento dell'offerta formativa.
5. Il collegio dei docenti formula proposte in ordine ai criteri e alle modalità per la comunicazione tra la scuola e le famiglie degli alunni stranieri. Ove necessario, anche attraverso intese con l'ente locale, l'istituzione scolastica si avvale dell'opera di mediatori culturali qualificati.
6. Allo scopo di realizzare l'istruzione o la formazione degli adulti stranieri il Consiglio di circolo e di istituto promuovono intese con le associazioni straniere, le rappresentanze diplomatiche consolari dei Paesi di provenienza, ovvero con le organizzazioni di volontariato iscritte nel Registro di cui all'articolo 52, allo scopo di stipulare convenzioni e accordi per attivare progetti di accoglienza; iniziative di educazione interculturale; azioni a tutela della cultura e della lingua di origine e lo studio delle lingue straniere più diffuse a livello internazionale.
7. Per le finalità di cui all'articolo 38, comma 7, del testo unico, le istituzioni scolastiche organizzano iniziative di educazione interculturale e provvedono all'istituzione, presso gli organismi deputati all'istruzione e alla formazione in età adulta, di corsi di alfabetizzazione di scuola primaria e secondaria; di corsi di lingua italiana; di percorsi di studio finalizzati al conseguimento del titolo della scuola dell'obbligo; di corsi di studio per il conseguimento del diploma di qualifica o del diploma di scuola secondaria superiore; di corsi di istruzione e formazione del personale e tutte le altre iniziative di studio previste dall'ordinamento vigente. A tal fine le istituzioni scolastiche possono stipulare convenzioni ed accordi nei casi e con le modalità previste dalle disposizioni in vigore.
8. Il Ministro della pubblica istruzione, nell'emanazione della direttiva sulla formazione per l'aggiornamento in servizio del personale ispettivo, direttivo e docente, detta disposizioni per attivare i progetti nazionali e locali sul tema dell'educazione interculturale. Dette iniziative tengono conto delle specifiche realtà nelle quali vivono le istituzioni scolastiche e le comunità degli stranieri, al fine di favorire la loro migliore integrazione nella comunità locale.

D.M. del 27/12/2012 “Strumenti d’intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica” e successiva C. M.n. 8 del 6 marzo 2013

per promuovere la piena integrazione di tutti gli alunni stranieri e non nel contesto sociale e per realizzare un progetto educativo che coniughi insieme pari opportunità con il rispetto delle differenze intende avvalersi delle risorse disponibili sul territorio e della collaborazione con servizi, associazioni, luoghi d’aggregazione, biblioteche e l’amministrazione locale per favorire una cultura dell’accoglienza e dello scambio culturale e costruire una rete d’intervento che rimuova eventuali ostacoli

Legge 107/2015

Le attività e i progetti di orientamento scolastico nonché di accesso al lavoro sono sviluppati con modalità idonee a sostenere anche le eventuali difficoltà e problematiche proprie degli studenti di origine straniera. All'attuazione delle disposizioni del primo periodo si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art 1.

l) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014;

r) alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, da organizzare anche in collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con l'apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali.

6.5. VALUTAZIONE

Legge 517/ 1977

La valutazione degli alunni stranieri (strettamente legata alla programmazione individualizzata) non solo certifica le competenze raggiunte ma svolge una funzione formativa/regolativa in rapporto al POF dell'Istituzione scolastica e allo sviluppo della personalità dell'alunno. Il D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, art. 45, comma 4 rafforza il ruolo e la responsabilità delle istituzioni nella loro autonomia e dei docenti nella valutazione degli alunni. Spetta al Collegio dei Docenti adattare i programmi di insegnamento in relazione al livello di competenza dei singoli alunni stranieri adottando interventi individualizzati o per gruppi di alunni per facilitare l'apprendimento della lingua italiana, utilizzando, ove possibile, le risorse professionali della scuola. Il consolidamento della conoscenza e della pratica della lingua italiana può essere realizzata mediante l'attivazione di corsi intensivi di lingua italiana sulla base di specifici progetti, anche nell'ambito delle attività aggiuntive di insegnamento per l'arricchimento dell'offerta formativa. Nelle Linee Guida del MIUR”

(C.M. febbraio 2014) – II parte –

Indicazioni operative: l'insegnamento dell'italiano e altri apprendimenti linguistici. Si asserisce che la scuola deve favorire, con specifiche strategie e percorsi personalizzati a partire dalle Indicazioni nazionali per il curricolo del primo ciclo di istruzione e, successivamente, dalle Indicazioni e Linee guida per le scuole secondarie di secondo grado, un possibile adattamento dei programmi per i singoli alunni, garantendo agli studenti non italiani una valutazione che tenga conto, per quanto possibile, della loro storia scolastica precedente, degli esiti raggiunti, delle caratteristiche delle scuole frequentate, delle abilità e competenze essenziali acquisite. La direttiva ministeriale del 27 Dicembre 2012 sui bisogni educativi speciali e le successive note di chiarimento rafforzano il ruolo e le responsabilità delle istituzioni scolastiche autonome e dei docenti nella valutazione degli alunni stranieri non italofofoni, anche attraverso strumenti di lavoro in itinere che abbiano la funzione di documentare alle famiglie le strategie di intervento personalizzato programmate. Inoltre nella nota ministeriale del 22 novembre 2013 per gli alunni stranieri interventi didattici transitori per l'apprendimento della lingua e solo in alcuni casi un vero e proprio piano didattico personalizzato. Non deve costituire un elemento discriminante la provenienza da altri paesi e la mancanza della cittadinanza italiana ed è bene che la valutazione degli alunni stranieri equivalga a quella degli alunni italiani, anzi, come accade nelle scuole che hanno maggiore esperienza di alunni stranieri. È bene si rifletta sull'opportunità di prevedere una valutazione per gli stranieri modulata ed attenta alla complessa esperienza umana di apprendere in un contesto culturale e linguistico nuovo, senza abbassare in alcun modo gli obiettivi richiesti, ma adattando gli strumenti e le modalità con cui attuare la valutazione stessa.